REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/118 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2025

che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica, e che abroga la direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafi 1 e 4, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell'Unione. La certificazione ha lo scopo di agevolare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e assicurare la protezione della vita umana e dell'ambiente.

(2) Al fine di fornire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la direttiva (UE) 2017/2397 stabilendo norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica.

(3) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l'uniformità nello sviluppo di norme da applicare nell'Unione alle navi adibite alla navigazione interna.

(4) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 sotto gli auspici della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di riunire esperti degli Stati membri e della CCNR, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, per stabilire norme nel settore della navigazione interna.

(5) Nella riunione dell'8 novembre 2018 il CESNI ha adottato la prima norma europea relativa alle qualifiche nel settore della navigazione interna (ES-QIN 2018/1). Tale insieme di norme è stato introdotto nel quadro giuridico dell'Unione dalla direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione ([2]).

(6) Da allora l'esperienza pratica nel settore della navigazione interna ha evidenziato carenze nelle norme esistenti e ha dimostrato la necessità di aggiornarle. Di conseguenza, nella riunione dell'11 aprile 2024 il CESNI ha adottato una versione aggiornata della norma europea relativa alle qualifiche nel settore della navigazione interna 2024/1 (ES-QIN 2024/1) ([3]). Le nuove norme comprendono disposizioni riguardanti il rafforzamento delle competenze a livello di gestione per la navigazione nelle vicinanze di navi marittime che rispondono ai rischi derivanti da una mancanza di conoscenze da parte dei conduttori di navi per quanto concerne la navigazione su tratti in cui navigano contemporaneamente navi adibite alla navigazione interna e navi marittime, i riferimenti alla norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna e alla norma europea per i servizi d'informazione fluviale nonché chiarimenti terminologici e redazionali.

([1]) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj.

([2]) Direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/12/oj).

([3]) Risoluzione CESNI 2024-I-1.